



Deliberazione n. 0002079 del 08/10/2020 - Atti U.O. Ufficio L.P., UNIMI, Comitato Etico

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO PALAZZOLO – FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS, PER ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008– DA PARTE DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA S.S.D. MEDICINA DEL LAVORO– PRESIDIO SAN PAOLO DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO - SCADENZA 31/12/2021 (RICAPO COMPLESSIVO PRESUNTO EURO 125.700,00)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

Vista la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Preso d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Richiamata la deliberazione n. 1779 del 26.10.2017 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo", nonché la deliberazione n. 2007 del 18.12.2018 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo- Integrato con le attività dell'area territoriale afferita dall'Ex ATS";

Vista la richiesta avanzata dell'Istituto Palazzolo - Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS con nota del 24/06/2020, di stipulare una convenzione per attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da parte del personale medico in servizio presso la S.S.D. Medicina del Lavoro – Presidio San Paolo dell'ASST Santi Paolo e Carlo;

Preso atto del nulla osta espresso dalla Direzione Medica di Presidio con nota del 21/07/2020 agli atti d'ufficio e valutate le esigenze di servizio;

Atteso che il personale in servizio presso la S.S.D. Medicina del Lavoro– Presidio San Paolo, individuato di comune accordo tra l'Istituto Palazzolo – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS e l'ASST Santi Paolo e Carlo, è in possesso dei requisiti professionali, indicati all'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria;

Preso atto che l'attività indicata all'art. n.3 del testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto, sarà svolta fuori dell'orario di servizio e fuori timbratura, mediante accessi concordati tra la Fondazione ed i medici competenti e presso idonei locali messi a disposizione dalla stessa in ogni singolo Centro Operativo, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale dell'ASST Santi Paolo e Carlo;



Considerato che per l'attività di collaborazione prestata, l'Istituto Palazzolo – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS corrisponderà all'ASST Santi Paolo e Carlo, i compensi indicati all' art. 3 del testo di convenzione allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto di incaricare allo svolgimento dell'attività di che trattasi il personale medico che ha optato, ai sensi del D.Lgs. 02.03.2000, n. 49, e successive modificazioni ed integrazioni, per il rapporto esclusivo con l'ASST;

Considerato che al personale medico incaricato allo svolgimento dell'attività sarà corrisposto l'80% dell'importo introitato, come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo;

Viste le note pervenute tramite email da parte dei dirigenti medici coinvolti, con le quali comunicano di voler devolvere il 10% delle competenze a loro spettanti, sul fondo di reparto della S.S.D. Medicina del Lavoro;

Visto il testo di convenzione, allegato e parte integrante del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 250 del 19/02/2020 avente ad oggetto “Approvazione allocazione costi anno 2020 per pagamento Attività ' libera professione personale dipendente e strutturati sui conti economici gestiti dalla S.C. Direzione Medica Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST Santi Paolo e Carlo”;

Preso atto della deliberazione n. 233 del 13/02/2020 avente per oggetto: “ Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2020. Versione V1”;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione:

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio-Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di stipulare una convenzione con l'Istituto Palazzolo – Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, il cui testo è allegato e parte integrante del presente atto, per attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, da parte di personale medico in servizio presso la S.S.D. Medicina del Lavoro – Presidio San Paolo;
2. di dare atto che il presente accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo contraente e scadrà il 31.12.2021;
3. di introitare, le somme derivanti dall'attività di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 34.700,00 , al conto economico n. 4B021300 denominato “ricavi per prestazioni erogate in convenzione a privati fuori orario di servizio” del bilancio per l'esercizio 2020;



4. di liquidare con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico per l'attività svolta, pari a € 27.760,00 (80% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n. 3D030800 denominato "compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2020, CdR MKT, CDC 103070490 Medicina del Lavoro SP/Area a Pagamento e rientra nell'autorizzazione nr. 2020001858 assunta con deliberazione n. 250 del 19.02.2020;
5. di introitare, le somme derivanti dall'attività di cui al presente provvedimento, stimate per quanto in premessa in Euro 91.000,00 , al conto economico n. 4B021300 denominato "ricavi per prestazioni erogate in convenzione a privati fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2021;
6. di liquidare con le competenze stipendiali, le quote di pertinenza del personale medico per l'attività svolta, pari a € 72.800,00 (80% del ricavo presunto al lordo delle ritenute e imposte di legge), come stabilito dal Regolamento per la Gestione delle Libera Professione intramoenia e di altre prestazioni in solvenza offerte dall'ASST Santi Paolo e Carlo, imputandole al conto economico n. 3D030800 denominato "compensi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio" del bilancio per l'esercizio 2021, CdR MKT, CDC 103070490 Medicina del Lavoro SP/Area a Pagamento, su autorizzazione di spesa da assumere con successivo provvedimento deliberativo;
7. di prendere atto delle note pervenute tramite email da parte dei dirigenti medici coinvolti, con le quali comunicano di voler devolvere il 10% delle competenze a loro spettanti, sul fondo di reparto della S.S.D. Medicina del Lavoro;
8. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore del Dipartimento Amministrativo e che la sua esecuzione è affidata al Direttore della S.S.D. Medicina del Lavoro – Presidio San Paolo, ferma restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
9. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii..



Imputazione dei Conti - Introito

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
€ 34.700,00 I	4B021300 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio	103070490		2020
€ 91.000,00 I	4B021300 - Ricavi per prestazioni erogate in convenzione a soggetti privati fuori orario di servizio	103070490		2021

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Vanessa Merchan

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Gaetano Genovese

Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI DON CARLO GNOCCHI-ONLUS E L'ASST SANTI PAOLO E CARLO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART.41 DEL D.LGS. 81/2008

TRA

La Fondazione Don Carlo Gnocchi-Onlus, di seguito per brevità denominata "Fondazione", Ente di diritto privato accreditato con i Servizi sanitari regionali in 9 regioni italiane, con sede legale in Milano, Piazzale R. Morandi, 6, CF 047993650583 e P. IVA 12520870150, nella persona del suo Legale Rappresentante, Don Vincenzo Barbante, assistito dal Direttore Generale, Dott. Francesco Converti,

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo, di seguito denominata ASST Santi Paolo e Carlo, con sede in Milano, via A. Di Ruini, n. 8 – (CF/P:IVA 09321970965) nella persona del Dott. Matteo Stocco, Direttore Generale e Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede medesima;

PREMESSO

- Che Fondazione ha chiesto la collaborazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo per l'espletamento di consulenze di medicina del lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- Che la Fondazione, nella persona del datore di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, è tenuta a procedere alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori dipendenti della Fondazione medesima, soggetti a specifici rischi;
- atteso che il Prof. Claudio Colosio e le Dottoresse: Ilaria Bollina, Eleonora Crespi e Serena Velocci, individuati di comune accordo tra Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus e l'ASST Santi Paolo e Carlo, sono in possesso dei requisiti professionali indicati all'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 (autorizzazione di cui all'art. 55 del D.L. 277/91), per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria;
- che l'art. 8 del DPCM del 27 marzo 2000 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di erogare attività professionali richieste a pagamento da terzi, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'art. 117 del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016-2018, che disciplina l'attività di consulenza dei dirigenti, stabilisce che la stessa costituisce una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 115, comma 1, lett. c), del medesimo CCNL qualora sia esercitata al di fuori dell'impegno di servizio, all'esterno delle strutture aziendali;
- che l'ASST, attraverso il monitoraggio costantemente effettuato dalla S.C. Direzione Medica di Presidio Attività Libero-Professionali dell'ASST, d'intesa con le Direzioni Mediche dei due Presidi, ha accertato e monitora che i volumi di attività eseguiti dall'équipe all'interno dell'ASST hanno superato i volumi di attività istituzionalmente ed esplicitamente definiti annualmente.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L'ASST Santi Paolo e Carlo a seguito di specifica richiesta della Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus, si impegna ad avviare una collaborazione, per gli anni 2020 e 2021, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria prevista dall'art. 41 del d.Lgs. 81/2008 e l'adempimento dei compiti previsti come obbligatori in capo al medico competente, a favore del personale dipendente dalla Fondazione delle sedi operative nella regione Lombardia.

Art. 2

La collaborazione in parola sarà resa dai suindicati Medici, in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro, al di fuori dell'orario di servizio, mediante accessi concordati tra la Fondazione ed i medici competenti e presso idonei locali messi a disposizione dalla stessa in ogni singolo Centro Operativo, compatibilmente con le esigenze di servizio e senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale dell'ASST Santi Paolo e Carlo.

Art. 3

La Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus, per l'attività di collaborazione prestata, corrisponderà all'ASST Santi Paolo e Carlo un compenso pari Euro 60,00 (sessanta/00) lordi per ciascuna ora di attività svolta dai medici competenti junior e 74,00 (settantaquattro//00) lordi per ciascuna ora di attività svolta dai medici competenti senior, di cui in premessa. Di comune accordo si conviene che l'importo complessivo annuo della convenzione non dovrà superare la cifra di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila/00).

E' prevista un'attività di Coordinamento che sarà valorizzata separatamente per un importo forfettario di Euro 26.000,00 (ventiseimila,00//) annui, che l'ASST Santi Paolo e Carlo, fatturerà in due tranches di Euro 13.000,00 (tredicimila/00) cadauna, rispettivamente nei mesi di giugno e dicembre, con pagamento entro i 60 giorni. In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi previsti dall'art. 5 del D. L.vo 9 ottobre 2002, n. 231. La risorsa che dovrà operare in qualità di coordinatore sarà individuata di comune intesa tra le parti, tenuto conto del parere preventivo della Fondazione.

La Fondazione rimborserà le spese di trasporto sostenute dai dirigenti medici, in particolare:

- l'acquisto di biglietti per treno e aereo sarà direttamente a carico della Fondazione;
- i rimborsi chilometrici, previa autorizzazione di Fondazione, saranno fatturate da parte dell'ASST Santi Paolo e Carlo, secondo le tariffe ACI, unitamente ai rimborsi autostradali, dietro esibizione di pezzi giustificative.

Art. 4

L'avvenuta esecuzione degli accessi sarà certificata mensilmente dai medici competenti mediante sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto da Fondazione.

L'Ufficio Convenzioni Attive, Relazioni con UNIMI, Comitato Etico e Libera Professione dell'ASST Santi Paolo e Carlo (e-mail: ufficio.alp@asst-santipaolocarlo.it) provvederà ad emettere relativa fattura. Le prestazioni saranno fatturate mensilmente, con pagamento entro 60 giorni data fattura.

Art. 5

Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario, connessi all'espletamento della consulenza in oggetto, intercorreranno esclusivamente fra l'Amministrazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo e la Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus.

Art. 6

Le Parti garantiscono, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, le coperture assicurative per la responsabilità civile secondo le vigenti disposizioni di legge e in base alle rispettive responsabilità rispetto all'attività oggetto della convenzione. Resta ferma la responsabilità personale del professionista che svolge l'attività prevista in convenzione, nel caso di comportamenti connotati da dolo o colpa grave.

La Fondazione, garantisce inoltre l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 ("T.U. Sicurezza Lavoro"), e fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'ASST.

Art. 7

La "ASST Santi Paolo e Carlo" si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, e, comunque, a conoscenza, anche per il tramite dei propri dipendenti, incaricati o subappaltatori, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di trattarli esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

La "ASST Santi Paolo e Carlo" è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri soci associati, dipendenti, collaboratori, consulenti e risorse, nonché dei

propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e incaricati di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dei suddetti obblighi di riservatezza, la Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione stessa.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ("RGPD"), la Fondazione Don Gnocchi ONLUS informa la "ASST Santi Paolo e Carlo" che tratterà i dati dei suoi dipendenti e collaboratori ("Dati"), di cui verrà a conoscenza nel corso della durata del presente contratto, o in forza di qualsiasi atto vincolante tra le parti, esclusivamente ai fini dell'esecuzione di tale accordo, nonché ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi legali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del RGPD. Trattandosi di un trattamento richiesto da un obbligo legale o contrattuale, la Fondazione Don Gnocchi ONLUS informa la "ASST Santi Paolo e Carlo" che la mancata comunicazione dei Dati pregiudicherebbe il perfezionamento del presente contratto o comunque il suo corretto adempimento.

La Fondazione Don Gnocchi ONLUS si impegna a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi esclusivamente per le finalità sopra descritte e avendo cura di verificare che le informazioni così trattate siano pertinenti, complete e non eccedenti rispetto ai suddetti scopi.

A ciascun interessato, cui si riferiscono i Dati, la Fondazione Don Gnocchi ONLUS garantisce i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del RGPD, consistenti essenzialmente nel diritto di ricevere informazioni in merito all'esistenza del trattamento dei suoi Dati, nonché di ottenerne la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione o il blocco; ciascun interessato, inoltre, avrà altresì il diritto di ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi allo stesso, oltre al diritto alla portabilità dei Dati e a quello di proporre reclamo alle Autorità di controllo competenti.

Art. 7 bis

In relazione al trattamento dei dati personali che la "ASST Santi Paolo e Carlo" pone in essere in esecuzione del presente contratto, o in forza di un qualsiasi atto vincolante tra le parti, la Fondazione Don Gnocchi ONLUS nomina la "ASST Santi Paolo e Carlo" quale "Responsabile Esterno del Trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art.28 del RGPD, descritto e disciplinato nel documento allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Atto di Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento").

La "ASST Santi Paolo e Carlo", nel caso intenda avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento degli obblighi derivanti dal presente contratto, o in forza di un qualsiasi atto vincolante tra le parti, e che comportano un trattamento dei dati personali la cui titolarità è della Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS, deve preventivamente ottenere l'autorizzazione scritta della Fondazione Don Carlo

Gnocchi ONLUS, ed i soggetti terzi così autorizzati, saranno obbligati ad assumere gli stessi oneri e doveri a cui è vincolata la "ASST Santi Paolo e Carlo" in virtù dell'Atto di Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento.

Le parti, per quanto di propria competenza nell'ambito del presente contratto, o in forza di un qualsiasi atto vincolante tra le parti, si impegnano a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei loro confronti da parte degli interessati e/o qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alle disposizioni del RGPD.

L'inosservanza di quanto previsto dal presente articolo e nell'Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento costituisce grave inadempimento a fronte del quale Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, o l'atto vincolante tra le parti, fermo restando il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione Don Carlo Gnocchi ONLUS.

Art. 8

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e scadrà il 31.12.2021.

La convenzione potrà essere prorogata, per un ulteriore anno, previa comunicazione scritta tra le parti.

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta, notificata alla controparte con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

Art. 9

La stipula della presente convenzione non può in alcun modo costituire titolo ai fini dell'accreditamento presso la Regione Lombardia per l'attività oggetto della presente convenzione. In ogni caso il professionista non può svolgere attività per le aree cliniche per cui la struttura è accreditata con il SSN.

Art. 10

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra le parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.

Art. 11

La presente convenzione:

- non è soggetta a imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460;
- per quanto riguarda le prestazioni sanitarie correlate, è esente da I.V.A., ai sensi dell'art.10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;

- per quanto riguarda l'esecuzione di ogni altra prestazione considerata "non sanitaria" è assoggettabile all'IVA vigente al momento dell'esecuzione delle stesse;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R: 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 12

In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Milano.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus
Il Legale Rappresentante
Don Vincenzo Barbante

Per L'ASST Santi Paolo e Carlo
Il Direttore Generale
Dott. Matteo Stocco